



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2013, esecutiva, *modificato con atto C.C. n. 61 del 30.10.2013*)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento (1)

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

Art. 11. Determinazione della tariffa

Art. 12. Articolazione della tariffa (2)

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche (3)

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche (4)

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche (5)

Art. 18. Scuole statali

Art. 19. Tributo giornaliero

Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche (6)

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (7)

Art. 23. Riduzioni per il recupero

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (8)

Art. 25. Agevolazioni ed esenzioni (9)

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (10)

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27. Presupposto della maggiorazione

Art. 28. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione (11)**
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso e strumenti deflativi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013 (12)**

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche (abrogato) (13)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento (1)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (TARES), istituito dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 211.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Per l'anno 2013 la tariffa si conforma alle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai regolamenti comunali vigenti si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento e raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'Ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/01/1998 e successive modificazioni, al Regolamento per l'utilizzo centri di raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i centri di raccolta, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 25.11.2010 e successive modificazioni.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza

si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associative e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi per le utenze domestiche;
 - b) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili per le utenze non domestiche, quali le aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla manovra e movimentazione dei mezzi, alla sosta gratuita dei veicoli e le aree a verde;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie promiscua complessiva è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi	20%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione integrata.
 - b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulario di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento).

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali, misurata sul filo interno dei muri e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della tariffa comprende sia il Piano finanziario degli interventi e la relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente, che i costi propri del Comune che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa (2)

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, la quantità dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche può essere determinata anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.
5. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 3, 4 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (ad esempio, dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco delle utenze) la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche (3)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il

comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Si applica il medesimo criterio anche per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche (4)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche (5)

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate *nell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste *nell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158* viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche (6)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%. per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante

di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, la superficie minima di area verde, il volume del compostore). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche.

4. Alle utenze domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
5. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verrà calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (7)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.
4. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per l'importo unitario di euro 0,10 euro per Kg avviato a recupero (escludendo gli imballaggi terziari, il cui trattamento compete per legge al produttore) e a condizione che la frazione riavviata al recupero sia almeno pari a 125 Kg/anno.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Alle utenze non domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
6. Per incentivare la raccolta differenziata da parte di utenze non domestiche, con deliberazione della Giunta Comunale sono annualmente fissati i massimali percentuali di riduzione della tariffa e gli eventuali massimali di riduzione complessiva a livello comunale in base a conferimenti regolari presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune. I requisiti minimi affinché il conferimento sia classificato come regolare sono stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla tipologia e alla superficie dell'attività esercitata. Qualora le riduzioni eccedano il massimale stanziato dalla Giunta, le riduzioni stesse saranno ripartite in modo proporzionale in base all'ammontare complessivo della tassa dovuta in assenza di riduzioni.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (8)

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con qualunque modalità, come definita dal Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta, con qualunque modalità reso.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
4. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 25 - Agevolazioni ed esenzioni (9)

1. Alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone sole ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno un componente ultrasessantacinquenne. I soggetti aventi diritto devono avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00.
 - b) La tariffa si applica in misura *ridotta* del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00.
 - c) Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Ozzano dell'Emilia in quanto versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza, che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Servizio Fiscalità.

2. La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare il valore ISEE di cui ai punti a) e b) precedenti con riferimento all'aumento del costo della vita.
3. La riduzione della tariffa di cui ai punti a) e b) precedenti è concessa a soggetti che abbiano presentato regolare dichiarazione dell'utenza ed subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. Alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
 1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, sono esentati dalla tariffa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito successivo Regolamento in materia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" che verranno definiti con separato apposito Regolamento.
 2. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
 - b) Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS
 1. L'esenzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è consentita anche per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

8. *Per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai precedente comma 1, lettere a) e b), sono sostituite dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 26 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni (10)

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60% del tributo dovuto.
2. *Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo non sono comprese le riduzioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 e di cui all'articolo 23.*

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27 - Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 28 -Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 15, non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che determina l'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata, o inviata tramite fax, allegando documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34 - Riscossione (II)

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 31 maggio.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.
4. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.
5. *Ai fini dell'attività di controllo del tributo comunale per l'anno di imposta 2013, le disposizioni di cui al precedente comma 3 sono integrate dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 42.*

Art. 35 -. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati in misura pari al tasso di interesse legale, come previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso e strumenti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, restano inapplicabili per i rapporti

di imposta sorti dopo il 1° gennaio 2013 tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione, del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. In applicazione dell'art.17, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, effettuerà la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sia spontanea che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché tramite sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione del pagamento mediante ruolo tramite l'Agente della Riscossione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2013 (12)

1. Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al precedente articolo 30 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. Per l'applicazione, per l'anno 2013, della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, punti a) e b), la comunicazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere versato in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 30 settembre, il **16 dicembre**.
3. Per l'anno 2013 l'importo delle prime due rate, con scadenza 31 luglio e 30 settembre, è determinato in acconto, nella misura di un terzo per ciascuna rata e complessivamente per le due rate nella misura pari a due terzi dell'importo versato nell'anno 2012 a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni applicate nell'anno 2012. In ogni caso, il versamento a conguaglio è effettuato con la rata del **16 dicembre**, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
4. Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili è riservata allo Stato, si applica nella misura standard pari a 0,30 euro per metro quadrato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con scadenza **16 dicembre**.
5. *Per l'anno 2013, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 12, i comma 1 e 2 dell'articolo 14, i comma 1 e 2 dell'articolo 16 i commi 1 e 2 dell'articolo 17 vengono sostituiti come segue:*
 - *La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;*
 - *Le tariffe per ogni categoria omogenea di contribuenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza.*
 - *La commisurazione della tariffa tiene conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158.*
 - *In particolare, si applicano le disposizioni previste dall'art. 36/bis e dall'art. 36/quarter del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi delle quali:*
 - *l'insieme dei costi del servizio è ripartito tra utenze domestiche e utenze non domestiche con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse;*
 - *le tariffe sono determinate, per ciascuna classe delle due categorie di utenza costituite dalle "utenze domestiche" e dalle "utenze non domestiche", dividendo il costo complessivo del servizio della categoria per la superficie totale della categoria stessa. La tariffa del tributo dovuto da ogni classe di contribuenza è determinato moltiplicando la tariffa unitaria per il coefficiente di produttività per la superficie tassabile;*
 - *i coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche e le categorie di contribuenza sono determinati, con opportuni adattamenti che tengono conto del contesto territoriale, con riferimento ai parametri di produttività media fissati dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158, in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili sono aggregate in categorie di contribuenza tassabili con la medesima tariffa; i coefficienti di produttività delle utenze domestiche sono rapportati al numero dei componenti;*

- Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, come previste dall'art. 36/ter del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni:

<i>Categoria delle utenze non domestiche - Classi</i>	
1.	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre</i>
2.	<i>Cinematografi e teatri</i>
3.	<i>Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta</i>
4.	<i>Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi</i>
5.	<i>Stabilimenti balneari</i>
6.	<i>Sale esposizioni, autosaloni</i>
7.	<i>Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante</i>
8.	<i>Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri</i>
9.	<i>Case di cura e riposo</i>
10.	<i>Ospedali</i>
11.	<i>Uffici, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste</i>
12.	<i>Banche e istituti di credito</i>
13.	<i>Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)</i>
14.	<i>Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari</i>
15.	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
16.	<i>Banchi di mercato beni durevoli, settimanali</i>
17.	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.</i>
18.	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.</i>
19.	<i>Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista</i>
20.	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21.	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
22.	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi</i>
23.	<i>Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie</i>
24.	<i>Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)</i>
25.	<i>Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)</i>
26.	<i>Plurilicenze alimentari o miste</i>
27.	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)</i>
28.	<i>Ipermercati di generi misti</i>
29.	<i>Banchi di mercato generi alimentari, settimanali</i>
30.	<i>Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi</i>

<i>Categorie delle utenze domestiche – Classi</i>	
31.	<i>Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)</i>
32.	<i>Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)</i>
33.	<i>Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)</i>
34.	<i>Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)</i>
35.	<i>Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)</i>

36.	<i>Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)</i>
-----	---

- *L'assegnazione delle utenze non domestiche alle categorie di attività da 1 a 30 sopra classificate viene effettuata con riferimento al codice ISTAT delle attività o a quanto risulti da iscrizioni alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.*

6. *Per l'anno 2013, all'articolo 21, il comma 1, viene sostituito come segue:*

1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

- d) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30%;*
- e) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;*
- f) *fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.*

7. *Per l'anno 2013, all'articolo 21, il comma 3, viene sostituito come segue:*

3. *Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 15% della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, la superficie minima di area verde, il volume del compostore). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche.*

8. *Per l'anno 2013, all'articolo 22, il comma 1, viene sostituito come segue:*

1. *La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.*

9. *Per l'anno 2013, all'articolo 24, il comma 1, viene sostituito come segue:*

1. *Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con qualunque modalità, come definita dal Regolamento comunale per la*

raccolta differenziata dei rifiuti, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

10. *Per l'anno 2013, all'articolo 25, comma 1, i punti a) e b), vengono sostituiti come segue:*

b) *La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone sole ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari di due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno un componente ultrasessantacinquenne. I soggetti aventi diritto devono avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00.*

c) *La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00.*

11. *Ai fini dell'attività di controllo del tributo per l'annualità di imposta 2013, l'articolo 34, comma 3, è integrato dalla disposizione seguente:*

Per l'anno 2013, in caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.

-
- (1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
(2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013
(3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013
(4) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013
(5) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013
(6) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013

- (7) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (8) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (9) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (10) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (11) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (12) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*
- (13) Allegato B abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 30.10.2013*

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B (*abrogato*) (13)